



Città di Matelica

Provincia di Macerata

UFFICIO POLIZIA URBANA

**COPIA
CONFORME**

DETERMINAZIONE

Numero 1347 Del 14-12-2017

Registro Generale 1386

Oggetto: ANNULLAMENTO D'UFFICIO DEGLI EFFETTI DELLA SCIA PRESENTATA AL PROT.9173 DEL 25/07/2017 DA BALDINI PIETRO (CF BLD PTR 43H06 G535N) , NATO A PIACENZA (PC) IL 06/06/1943 E RESIDENTE IN MATELICA ALLA PIAZZA E. MATTEI N. 5, PER L'ATTIVAZIONE DI UN PASSO CARRABILE PRESSO L'EDIFICIO IN MATELICA ALLA PIAZZA E. MATTEI N. 5

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE

Comandante della Polizia Locale

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 _Nuovo codice della strada.

Art. 3 Definizioni stradali e di traffico

1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati:

....

37) Passo carrabile: accesso ad un'area laterale idonea allo stanziamento di uno o più veicoli

....

D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 _Nuovo codice della strada.

Art. 22 Accessi e diramazioni

1. Senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o privato.

2. Gli accessi o le diramazioni già esistenti, ove provvisti di autorizzazione, devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni di cui al presente titolo.

3. I passi carrabili devono essere individuati con l'apposito segnale, previa autorizzazione dell'ente proprietario.

4. Sono vietate trasformazioni di accessi o di diramazioni già esistenti e variazioni nell'uso di questi, salvo preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada.

5. Il regolamento determina i casi in cui l'ente proprietario può negare l'autorizzazione di cui al comma 1.

...omissis...

11. Chiunque apre nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero li trasforma o ne varia l'uso senza l'autorizzazione dell'ente proprietario, oppure mantiene in esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169 (150)



Città di Matelica

Provincia di Macerata

ad euro 680 . La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi, a carico dell'autore della violazione stessa e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La sanzione accessoria non si applica se le opere effettuate possono essere regolarizzate mediante autorizzazione successiva. Il rilascio di questa non esime dall'obbligo di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

12. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 ad euro 169 .

D.P.R. 16/12/1992, n. 495

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

Art. 46 (Art.22 Cod. Str. - Accessi nelle strade urbane. Passo carrabile)

1. La costruzione dei passi carrabili è autorizzata dall'ente proprietario della strada nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente.

2. Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni:

a) deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima;

b) deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli;

c) qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale;

[d) deve essere segnalato mediante l'apposito segnale di cui all'art. 120. (135)]

3. Nel caso in cui i passi carrabili, come definiti dall'articolo 3, comma 1, punto 37), del codice, rientrino nella definizione dell'articolo 44, comma 4, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nella zona antistante gli stessi vige il divieto di sosta, segnalato con l'apposito segnale di cui alla figura II.78. In caso contrario, il divieto di sosta nella zona antistante il passo medesimo ed il posizionamento del relativo segnale, sono subordinati alla richiesta di occupazione del suolo pubblico che, altrimenti, sarebbe destinato alla sosta dei veicoli, in conformità a quanto previsto dall'articolo 44, comma 8, del citato decreto legislativo 507/93.

4. Qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile oltre che nel rispetto delle condizioni previste nel comma 2, deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale. L'eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori della carreggiata, di un veicolo in attesa di ingresso. Nel caso in cui, per obiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare gli accessi, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli o delle serrande che delimitano gli accessi. E' consentito derogare dall'arretramento degli accessi e dall'utilizzo dei sistemi alternativi nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato, per cui le immissioni stesse non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione.

(...omissis...)

6. I comuni hanno la facoltà di autorizzare distanze inferiori a quelle fissate al comma 2, lettera a), per i passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'articolo 22, comma 2, del codice.

D.Lgs. 15/11/1993, n. 507

Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale

Art. 44 Occupazioni permanenti. Disciplina e tariffe. Passi carrabili: criteri di determinazione della superficie

(....omissis....)

4. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.



Città di Matelica

Provincia di Macerata

(...omissis....)

8. I comuni e le province, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma 7 e tenuto conto delle esigenze di viabilità, possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

(...omissis....)

GIURISPRUDENZA

T.A.R. Liguria Genova Sez. II, 29-05-2017, n. 473 (S. s.r.l. c. Comune di Genova e altri)

ATTI AMMINISTRATIVI_ Legittimità o illegittimità dell'atto _ CIRCOLAZIONE STRADALE

L'idoneità dell'area allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli costituisce un'espressa condizione per l'autorizzazione dei passi carrabili (art. 46, comma 2, lett. b, del regolamento di esecuzione del codice della strada D.P.R. n. 495/1992), di talché la carenza di tale condizione, a seguito della chiusura con una sbarra della diramazione di accesso da un viale contiguo, legittima senz'altro la revoca della concessione per l'intervenuto "mutamento della situazione di fatto", ai sensi dell' art. 21-quinquies della L. n. 241/1990.

FATTI

.A.

In data **25/07/2017** BALDINI PIETRO (cf BLD PTR 43H06 G535N) , nato a Piacenza (PC) il 06/06/1943 e residente in Matelica alla Piazza E. Mattei n. 5, presentava SCIA per l'attivazione di un PASSO CARRABILE presso l'edificio in MATELICA alla PIAZZA E. MATTEI n. 5.-

Segnalava all'attivazione del passo carrabile, dichiarando di essere titolato e legittimato ad eseguire l'attività. Al predetto passo carrabile veniva assegnato il n. 03/2017.-

.B.

In data **11/08/2017** quest'ufficio riceveva nota, per conoscenza, a firma dell'Avv. Marco Massei, ed indirizzata al predetto BALDINI PIETRO, con la quale in nome e per conto delle sue assistite rappresentava quanto di seguito:

- uso carrabile dell'androne condominiale, da parte del BALDINI PIETRO, con proprio veicolo;
- esistenza del Vincolo, per particolare interesse storico-culturale imposto dalla competente Soprintendenza (rif. prot. 9526 del 19996)
- invito e diffida a non transitare lungo l'androne condominiale con veicoli od altri mezzi meccanici;

.C.

In data **09/09/2017** quest'ufficio riceveva nota, per conoscenza, a firma del Soprintendente di Ancona (MIBACT_ Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche), ed indirizzata al predetto BALDINI PIETRO con la quale il predetto ente nel riscontrare la segnalazione di cui al c.v. precedente, diffidava il BALDINI reiterare l'azione (consistente nel transito con mezzi meccanici nell'androne condominiale del Palazzo Salta) onde non incorrere nella segnalazione all'autorità giudiziaria.-

Nella predetta nota si cita il provvedimento di tutela del complesso (DDR 11/04/2002)

.D.

In data **15/11/2017** con nota prot. 14842 , si dava avvio del procedimento al BALDINI PIETRO , in quanto ,sussistendo, ora , nuovi elementi per la valutazione degli interessi privati e pubblici, appare doveroso aprire un procedimento amministrativo (di "secondo grado") al fine di valutare l'eventuale annullamento, in autotutela del Passo Carrabile di cui all'oggetto.

A garanzia delle partecipazione al procedimento si dava comunicazione anche ai controinteressati e si assegnava un termine di gg. 60 per la conclusione del procedimento.-

.E.



Città di Matelica

Provincia di Macerata

In data 07/12/2017 l'amministratore del Condominio faceva pervenire , a mezzo PEC , una documentazione consistente nell'esposto indirizzato al Comando Carabinieri (Tutela Patrimonio Culturale) di Ancona e , per conoscenza alla Soprintendenza (MIBACT) ed al Comune di Matelica(MC). Nell'esposto dopo la descrizione dei fatti , si chiede, tra l'altro, l'effettuazione di idoneo sopralluogo al fine di verificare il rispetto del vincolo imposto, lo stato della pavimentazione del cortile.

Si allegava: DDR 11/04/2002, Relazione Storico Artistica, Planimetria, missiva del 08/09/2017, documento del Ministero della Pubblica Istruzione (1913), documento del Ministero della Pubblica Istruzione (modulo C), documento MIBACT prot. 9526 del 1998, Missiva del 09/08/2017, convenzione tra i proprietari dell'edificio in Matelica alla Piazza E.Mattei n. 5 ed il MIBACT del 13/09/1993.

.F.

In data 11/12/2017 la segreteria tecnica della Soprintendenza di Ancona (MIBACT_ Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche) faceva pervenire, per conoscenza, nota indirizzata al Nucleo Carabinieri, Tutela Patrimonio Culturale di Ancona , missiva con la quale si dava atto dell'avvio del procedimento di cui al punto **.D.** e delle diffida di cui al punto **.C.** chiedendo segnalazione all'A.G. .-

.G.

In data 11/12/2017 e 12/12/2017 , personale di codesto ente, ai fini amministrative, per l'istruttoria del procedimento di cui al punto **.D.** effettuava sopralluogo descrittivo all'interno della proprietà condominiale in Piazza E. Mattei n. 5, con particolare riferimento all'androne condominiale , al cortile interno al fabbricato ed ai locali box esistenti.

In data 13/12/2017 il BALDINI PIETRO depositava al protocollo comunale SUA MEMORIA relativa al procedimento " di secondo grado" per eventuale annullamento in autotutela degli effetti della SCIA per attivazione del Passo Carrabile. La predetta memoria fa menzione del fatto che l'ufficio procedente non sarebbe stato edotto dell'esistenza del Vincolo MIBACT. Nella predetta memoria l'interessato propone una interpretazione del contenuto del vincolo. Allega documentazione fotografica della quale non è certa la provenienza e neppure la data. Allega inoltre copia del titolo di provenienza del locale garage (atto per Notaio Valeri Lorenzo di Matelica del 13/11/2013, repertorio 39082, raccolta 11341).

VALUTAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

L'attivazione del PASSO CARRABILE da parte del BALDINI PIETRO, c.s., è avvenuta con SCIA ai sensi della Legge n. 241/1990. Nella predetta SCIA il BALDINI PIETRO, non rendeva edotta questa Amministrazione procedente dei vincoli esistenti e gravanti sul fabbricato in Piazza E. Mattei n. 5 cd "Palazzo Salta".-

Vi è da dire che allo stato non è stato accertato , direttamente, circa l'uso o meno del passo carrabile, con relativo transito di mezzi meccanici o veicoli aventi tali caratteristiche.-

Pur non rinvenendo , dichiarazioni false, ovvero dolosamente false nella SCIA a firma del BALDINI PIETRO, con la medesima il predetto non riferisce tutto quanto a sua conoscenza all'Amministrazione Procedente.

Dalla verifica dei dati catastali, risulta che il BALDINI PIETRO, oltre ad essere proprietario di due unità abitative nel fabbricato di Piazza E. Mattei 5, è anche proprietario di un locale di mq. 27 avente destinazione catastale C/6 [(Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro)], meglio indicato al foglio 54, mappale 258 sub.3.-



Città di Matelica

Provincia di Macerata

Si consideri che l'esistenza del vincolo limita l'uso ed il transito veicolare, anche se solo per i mezzi meccanici, le cui sollecitazioni potrebbero compromettere la staticità delle strutture ed il deterioramento della pavimentazione.

Nella SCIA presentata dal BALDINI PIETRO, l'ufficio procedente oltre a non essere stato reso edotto dell'esistenza del Vincolo, non era stato neppure, e soprattutto notiziato del contenuto del medesimo vincolo.

Per quanto alle valutazioni da prendere in considerazione ai fine del presente procedimento, risulta dal TITOLO DI PROPRIETA' DEL BALDINI che lo stesso era a conoscenza del vincolo esistente, già al momento dell'acquisto.

Risulta ancora dalla documentazione che al momento dell'acquisto (anno 2013) e già da epoca precedente (anno 1997) il locale era già di categoria catastale C/6 (.. autorimessa) ed usato a tale scopo dal ancor prima (anni 1965/1969).-

Quanto a DICHIARAZIONI circa SULL'USO DEL LOCALE PER RIMESSA AUTO il Baldini ha dichiarato di essere proprietario del locale (interno al cortile, entrando dall'androne condominiale e posto a destra, ad angolo con il vialetto che porta verso Via Forno) in cui si accede dal portone rimesso a nuovo con lucchetto visibile nella foto nr. 5 della relazione. Quest'ultimo locale, adibito al rimessaggio di autoveicoli, attualmente non viene usato dal proprietario per tale scopo, poiché attente la definizione del procedimento.-

Tanto premesso:

Visto l'art. 19 della L. 241/1990 (Segnalazione certificata di inizio attività – Scia) che in particolare prescrive *“Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria.”*

Verificato che sono trascorsi i termini previsti dal comma 3 dell'art. 19 della L. 241/1990, ma che sono ancora vivi i termini di cui al comma 4 della predetta norma (***Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies.***)

Atteso che nello specifico trova a applicazione la disciplina di cui all'art. 21-nonies (Annullamento d'ufficio) della L. 07/08/1990, n. 241 per il quale al comma 1. si prescrive che :***“ Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di***



Città di Matelica

Provincia di Macerata

attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. "

Inoltre si tenga conto , che al comma **2-bis del predetto articoli 21/nonies** si stabilisce che : ***" I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445."***

Si tenga conto che dalla documentazione il vincolo si riferisce talvolta all'androne condominiale e in altre documentazioni al cortile interno. In ogni caso essendo il fabbricato oggetto di vincolo nella sua complessità e nello specifico con riferimento al cortile interno ove viene indicato **che sia usato esclusivamente in maniera pedonale con divieto assoluto di transito e sosta di mezzi meccanici di ogni tipo.**

Da queste considerazioni risulta chiaramente che per raggiungere il locale per la rimessa del veicolo occorre attraversare ora l'androne ora il cortile e che gli immobili sono vincolati e nei termini della documentazione assunta al fascicolo istruttorio.

Dichiarando di:

1 non trovarsi nelle cause di inconferibilità od incompatibilità di cui al D.lgs. 39/2013, ovvero ai sensi del PTPC interno dell'ente, avendone reso dichiarazione, per quanto di sua conoscenza, e di non avere reso nuova dichiarazione modificativa ed integrativa, per fatti o condizioni sopravvenute, per quanto di sua conoscenza.

2 non doversi astenere nell'adozione del presente provvedimento poichè non si trova in conflitto di interesse, anche potenziale, per quanto nella sua conoscenza, ai sensi dell'art. 6/bis della legge n. 241/1990

3 non trovarsi in una situazione di interesse finanziario o conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 del DPR 62/2013, ovvero ai sensi del vigente Codice Comportamento interno dell'Ente, per rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni:

a) ne' in prima persona, ne' di suoi parenti o affini entro il secondo grado, ne' del coniuge o del convivente, che non hanno ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui si abbia avuto rapporti di collaborazione;

b) nessun rapporto è intercorso o intercorre con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate e con riferimento al presente provvedimento

4 non trovarsi nelle condizioni di cui all'art.35-bis del D.Lgs. n. 165/2001(Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici) per essere stato condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, che comportano limitazioni alla assegnazione e partecipazione a funzioni e poteri nella P.A.;

Visti i decreti sindacali n. 21/2016 e n. 22/2016 con i quali sono state attribuite le funzioni previste dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

Per le motivazioni di cui sopra indicate,

D E T E R M I N A



Città di Matelica

Provincia di Macerata

1

L'ANNULLAMENTO D'UFFICIO degli effetti della SCIA presentata al prot.9173 del 25/07/2017 da BALDINI PIETRO (cf BLD PTR 43H06 G535N) , nato a Piacenza (PC) il 06/06/1943 e residente in Matelica alla Piazza E. Mattei n. 5, per l'attivazione di un PASSO CARRABILE presso l'edificio in MATELICA alla PIAZZA E. MATTEI n. 5, in quanto sussistono sugli immobili vincoli , cui all'art. 19 della L.241/1990, come documentati nell'istruttoria.

Fa salva la possibilità del BALDINI PIETRO, c.s., di ottenere il rilascio del Passo Carrabile, attraverso la procedura autorizzativa "aggravata", opportunamente preceduta dal rilascio del preventivo assenso dell'Autorità preposta alla tutela dei vincoli esistenti e con le eventuali limitazioni e prescrizioni da quest'ultima imposti.-

2

Per effetto di quanto sopra, sopra il predetto BALDINI PIETRO:

- non potrà usufruire di fatto del passo carrabile, pena l'applicazione delle misure amministrative per viste dal D.Lgs. 285/1992 , fatte salve conseguenze maggiori nei casi di ipotesi di reato;
- dovrà eliminare la tabella indicante il passo carrabile;

3

Manda il presente provvedimento

- all'interessato per la notificazione , nelle forme di legge ;
- all'Amministrazione del condominio ;
- alla Soprintendenza di Ancona (MIBACT_ Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche)
- al Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Ancona

4

Avverte l'interessato che avverso il presente provvedimento sono esperibili e seguenti rimedi:

- Ricorso al TAR di Ancona entro e non oltre giorni 60 (sessanta) dalla notificazione del presente provvedimento;
- ovvero , in alternativa , entro e non oltre giorni 120 (centoventi) con Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica.

Il predetto fascicolo è trasmesso all'A.G. competente, individuata nella Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Macerata, per la valutazione dei reati di cui alla L. 241/1990 e DPR n. 445/2000, per aver il BALDINI PIETRO, nascosto fatti e circostanze nella SCIA di attivazione del Passo Carrabile, di cui era a conoscenza.-

Il Responsabile dell'Istruttoria
f.to Corfeo Giuseppe

Il Responsabile del Settore
f.to Corfeo Giuseppe

=====



Città di Matelica

Provincia di Macerata

Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, e per l'imputazione della spesa.

Matelica, li

**Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari**

Ilto Dott.ssa Antonella Pelucchini

=====

**Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, io sottoscritto CERTIFICO
che la presente copia, da me collazionata, formata da n. 8 fogli,
è conforme alla determinazione originale.**

Matelica, li 14-12-2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE



*documento sottoscritto
in forma digitale*